



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE



Determinazione Dirigenziale

N° 175 in data 16/10/2012

OGGETTO:

Sig.ra, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di “Insegnante” (Cat. C – pos. econ. C/5).

Istanza ai sensi dell’art. 42 – comma 5 – D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap).

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
 - degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
 - dello Statuto Comunale;
 - del Regolamento di Contabilità.
-

IL DIRIGENTE

Vista la nota, datata 19/09/2012, registrata al protocollo comunale in data 20/09/2012 al n. 53935, della Sig.ra, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di “Insegnante” (Cat. C – pos. econ. C/5), con la quale viene chiesta la concessione del congedo biennale retribuito, da usufruirsi anche in maniera frazionata, previsto dall’art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, per assistere la propria madre;

Preso atto che a corredo della predetta istanza risulta allegata la seguente documentazione:

1. n. 1 verbale della Commissione Sanitaria Invalidi Civili rilasciato dalla ASL BA/2, datato 27/11/2009, relativo al riconoscimento dello status di invalida civile con percentuale del 100% della Sig.ra, vedova, nata il 10/07/1920, madre della dipendente in oggetto;
2. n. 1 verbale della Commissione Invalidi Civili della ASL BA/2, datato 27/11/2009, relativo al riconoscimento della madre della dipendente in questione quale persona con handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 33 della legge 5/02/1992, n. 104;
3. n. 1 certificato di Stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza della dipendente in parola, dal quale risulta la convivenza della dipendente Sig.ra con il nucleo familiare della Sig.ra

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 4/03/2000, n. 53) il quale al 5° comma, come modificato dal comma 106 dell’art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), e integrato dal D.L.vo 18/07/2011, n. 119 così dispone:

“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,

detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”

Ritenuto, per quanto surriportato, di dover accogliere l'istanza della Sig.ra, atteso che nella fattispecie in esame ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa citata;

Visto il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151;

Vista la legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001);

Vista la legge 24/12/2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004);

Vista la legge n. 183/2010;

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 3/02/2012;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato;

1. Accogliere la richiesta, pervenuta al protocollo comunale in data 20/09/2012, della Sig.ra, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di “Insegnante” (Cat. C – pos. econ. C/5), intesa ad ottenere la concessione del congedo biennale retribuito, da usufruirsi anche in maniera frazionata, previsto dall'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, per assistere la propria madre affetta da handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 104/1992, accertata dalla Commissione Invalidi Civili della ASL BA/2 con verbale datato 27/11/2009, allegato alla medesima richiesta.
2. Collocare la sunnominata dipendente in congedo biennale ricorrendo tutte le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. n. 151/2001, da usufruirsi anche in maniera frazionata, secondo le modalità ed i tempi che la medesima dipendente comunicherà con successiva nota informativa.
3. Precisare che durante il periodo o i periodi di congedo, anche frazionato, alla dipendente in argomento sarà corrisposta, ai sensi del nuovo comma 5 – ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001, una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita cioè all'ultimo mese di lavoro che precede la fruizione del congedo, fino all'importo complessivo annuo di € 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010), rivalutato annualmente sulla base di

variazione dell'indice ISTAT. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.

4. Precisare, altresì, che ai sensi del comma 5 – quinquies dell'art. 42 del D.L.vo n. 151 del 2001 i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità.
5. Precisare, infine, che i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – della legge n. 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari” e gli stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge n. 104/1992, anche da parte dell'altro coniuge.
6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, all'Assessora alle Risorse Umane, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Socio-Educativo, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, all'U.O. Gestione Personale e all'U.O. Contabilità del Personale.
7. Dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali “sensibili e della salute” di cui al D.L.vo 30/06/2003, n. 196.
8. Comunicare le determinazioni di cui al presente atto alla dipendente interessata.

/cm

Il Responsabile del procedimento
f.to (sig.ra Montano Filomena)

Il Dirigente
f.to (dott. Corrieri Domenico)